

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013

50ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CARRARO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente CARRARO avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Ha quindi la parola la senatrice BELLOT (LN-Aut), la quale si sofferma innanzitutto sull'emendamento 1.2, richiamando l'attenzione sull'attuale necessità di affrontare la questione della separazione tra banche commerciali e banche d'affari. Dà successivamente conto delle proposte emendative 1.3, 1.9, 1.15 e 1.16, con particolare riferimento ai principi di chiarezza e semplicità della delega.

Il senatore VACCIANO (M5S) illustra l'emendamento 1.10, volto a subordinare il completamento del processo di accorpamento delle agenzie fiscali agli esiti di un'analisi di impatto che il Governo deve predisporre circa il rapporto costi/benefici, l'efficacia e l'efficienza dell'operazione.

Le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 1 sono date per illustrate.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Intervenendo sull'emendamento 2.2, la senatrice BELLOT (LN-Aut) sottolinea la finalità di valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione. Illustra quindi l'emendamento 2.3, relativo alla condivisione telematica di dati e documenti tra Agenzia delle entrate e comuni. Quanto agli emendamenti 2.4 e 2.5 pone in evidenza la finalità di supportare l'attività di controllo dei dati catastali da parte dei comuni. Osserva poi che la proposta 2.13 è tesa a reprimere la condotta omissiva dei funzionari comunali in rapporto a casi di abusivismo. In relazione all'emendamento 2.14 sottolinea l'opportunità di un riequilibrio del regime dell'imposta municipale propria con riferimento agli immobili di proprietà delle scuole paritarie. Rileva infine che finalità dell'emendamento 2.15 è garantire ai comuni risorse pari al gettito ICI del 2010.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.10, volto a consentire una revisione dei valori catastali basata su dati attendibili e peraltro già disponibili, quali quelli in possesso dell'Osservatorio immobiliare.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 2 sono quindi dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

La senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut), nell'illustrare gli emendamenti 3.2 e 3.10, pone in evidenza l'opportunità di disporre di stime sul sommerso disaggregate in relazione a dimensioni e localizzazione degli operatori.

Tutti le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 3 sono date per illustrate.

In merito agli emendamenti all'articolo 4, ha la parola il senatore [MOLINARI](#) (M5S), il quale, nell'illustrare l'emendamento 4.6, rileva che la proposta è volta a destinare al bilancio dello Stato la quota dell'otto per mille dell'IRPEF relativa alle scelte non espresse.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 4 vengono quindi dati per illustrati.

In sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 5, il senatore [VACCIANO](#) (M5S) si sofferma sull'emendamento 5.1, volto a conformare la definizione di condotta abusiva per l'identificazione della fattispecie dell'abuso di diritto all'ordinamento comunitario.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.6, volto ad assicurare che l'accertamento e la sanzione della condotta abusiva riguardino il soggetto che effettivamente consegue l'indebito risparmio d'imposta.

Il senatore [OLIVERO](#) (SCpI) rileva che il proprio emendamento 5.7 ha la medesima finalità della proposta 5.6.

I rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5 sono quindi dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Sull'emendamento 6.1 interviene il senatore [MOLINARI](#) (M5S), il quale sottolinea l'opportunità di mettere a disposizione del contribuente uno sportello unico, con lo scopo di migliorare i rapporti con la Pubblica amministrazione.

I rimanenti emendamenti all'articolo 6 sono dati quindi per illustrati.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento 7.1, in merito al quale la senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut), interviene sollecitando l'introduzione di regimi fiscali semplificati per le piccole imprese.

Sull'emendamento 8.1 ha la parola il senatore [VACCIANO](#) (M5S), sottolineando l'opportunità di non consentire alcuna riduzione delle pene accessorie comminate per i reati fiscali, in linea con quanto già specificato dal disegno di legge in titolo riguardo alle pene principali.

I restanti emendamenti 8.2 e 8.3, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 sono dati quindi per illustrati.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) dà conto dell'emendamento 10.1, mettendo in evidenza il fine di tale proposta, consistente nell'assicurare una tutela adeguata in sede giurisdizionale in favore

del contribuente, specie per mezzo della terzietà del giudice tributario. Sottolinea la rilevanza dell'emendamento, nella prospettiva di una riforma del processo tributario, da adeguare ai principi di quello civile. Prosegue soffermandosi sulla proposta 10.8, volta ad assicurare: necessario livello di garanzia riguardo al sistema delle notifiche via posta elettronica certificata.

Il presidente [CARRARO](#) comunica che l'emendamento 10.2 è stato ritirato.

Le restanti proposte emendative riferite all'articolo 10 sono date per illustrate.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, la senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*) illustra le proposte 11.2 e 11.4 ponendo in evidenza l'opportunità di prevedere forme di agevolazione nel regime IVA a favore di piccole aziende e imprenditoria giovanile.

Tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

La senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*) interviene sull'emendamento 12.1, finalizzato all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese aventi sede nelle zone di confine; successivamente i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Il senatore [MOLINARI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 13.1, concernente l'armonizzazione della disciplina nazionale dell'imposta sul valore aggiunto con le previsioni sul diritto alla detrazione di cui alla direttiva n. 112 del 2006.

Le restanti proposte emendative riferite all'articolo 13 sono quindi date per illustrate. Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 14 e 15.

Il presidente [CARRARO](#), essendo conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, comunica che l'esame degli stessi proseguirà nelle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sentiti gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) e [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*), il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani e di anticipare alle ore 13,30 la seduta già convocata alle ore 14,30 della medesima giornata; in tale seduta la Commissione potrà avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013 (IMU-Banca d'Italia).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1058

Art. 1

1.1

FUCKSIA, MOLINARI, VACCIAANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti,» aggiungere le seguenti: «anche ai fini deflattivi,» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che salvaguardino, comunque, le tutele del contribuente».

1.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Il previsione di un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

1.3

BELLOT, BITONCI

A comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere, quando il Governo modifica o introduce nuove disposizioni tributarie, una relazione da trasmettere al Parlamento e alle competenti Commissioni parlamentari contenente l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti e le implicazioni in termini di finanza locale».

1.4

VACCIAANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri delle famiglie con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente e per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri delle famiglie e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo che tengano conto di ogni altra agevolazione».

1.5

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.6

SANTINI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.7

GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.8

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esclusione della possibilità di aumento della misura degli acconti d'imposta al fine di considerare le norme modificate.

1.10

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine, il Governo effettua una analisi di impatto della delega che valuti i costi/benefici anche dal punto di vista dell'efficacia ed efficienza ed alla luce di analoghe esperienze maturate negli altri paesi europei in ragione della futura Unione economica fiscale, riferendone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche in relazione ad eventuali modifiche normative. Nelle more, l'attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sospesa».

1.11

GIANLUCA ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «n. 135», inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

1.12

OLIVERO

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche in relazione ad eventuali modifiche normative».

1.13

PEZZOPANE

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «anche in relazione ad eventuali modifiche normative».

1.14

PEZZOPANE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 23-*quater*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento" sono soppresse;
- b) le parole: "tale trattamento" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico"».

1.15

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In particolare, i decreti legislativi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) le norme devono essere basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
- b) deve essere garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
- c) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
- d) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione».

1.16

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per stabilizzare le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 2

2.1

MONTEVECCHI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente:

«1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, in ottemperanza all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando i seguenti principi e criteri direttivi:»

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: «dei terreni edificabili accatastati come agricoli» nonché sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) procedere alla modifica delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati al [me di realizzare la completa distinzione fra l'ambito tecnico descrittivo e quello estimativo];».

2.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione da parte del contribuente o del professionista da lui delegato».

2.3

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) attivare nuove procedure di accatastamento che prevedano una condivisione telematica dei dati e documenti tra l'Agenzia delle entrate e gli Uffici urbanistici dei Comuni».

2.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «speciali catastali» aggiungere le seguenti: «facilitare e supportare concretamente l'attività dei Comuni, Unioni di Comuni od Associazioni di Comuni per lo svolgimento di funzioni associate, nella cooperazione con l'Agenzia delle Entrate mediante il rafforzamento delle attività svolte dagli enti locali aventi valenza catastale-fiscale, sulla base delle norme vigenti come previsto dall'art. 3 – comma 5 della legge 23/12/1996 n. 662 C 336, art. 1 della legge 311/2004, dall'art. 34-quinques della legge 80/2006».

2.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale».

2.6

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove disponibili».

2.7

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) considerare come non si valutino come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».

2.8

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera h), numero 1.2) dopo la parola: «mercato» aggiungere le seguenti: «rilevato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile» e dopo la parola: «localizzazione» aggiungere «, la classe energetica».

2.9

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera i), numero 1) dopo le parole: «redditi da locazione medi» aggiungere le seguenti: «rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile» e dopo la parola: «localizzazione» aggiungere le seguenti: «la classe energetica».

2.10

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile».

2.11

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere che la regolarizzazione catastale sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico».

2.12

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere agevolazioni fiscali, con riferimento all'imposta municipale propria, a favore dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli».

2.13

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ad adottare specifiche sanzioni pecuniarie per i responsabili dei servizi delle Amministrazioni Comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore».

2.14

BITONCI, BELLOT

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «equivalente (ISEE)», aggiungere le seguenti: «prevedendo altresì una riforma del regime dell'imposta municipale propria gravante sugli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico e che consideri adeguatamente, nel regime di detrazioni ed esenzioni, il ruolo svolto da questi Istituti».

2.15

BITONCI, BELLOT

Al comma 3, lettera o) aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo altresì come tale modalità determini, per le risorse a favore dei Comuni e riferibili alle compensazioni IMU, una invarianza di gettito rispetto al valore finanziario del gettito ICI 2010».

2.16

GIANLUCA ROSSI

Al comma 3, lettera p) sostituire le parole: «la messa in sicurezza degli immobili» con le seguenti: «la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza».

2.17

FUCKSIA, SCIBONA, CIOFFI, BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 3, lettera p), in fine, sostituire le parole: «degli immobili» con le seguenti: «la salubrità, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la loro riqualificazione energetica ed architettonica – ambientale degli immobili, e, in quest'ultimo caso, se rientrante in piani o programmi comunali di riqualificazione del territorio».

2.18

BELLOT, BITONCI

Al comma 3 dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) prevedere come l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi, ai fini della responsabilità amministrativa rilevi danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente».

2.19

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente».

Art. 3

3.1

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento» con le seguenti: «della disciplina sia attuativa sia dell'accertamento».

3.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata per settori economici e per tipologia di contribuenti, distinguendo i grandi contribuenti, le imprese di medie dimensioni, le imprese di piccole dimensioni, i lavoratori autonomi e le persone fisiche, valutando anche gli effetti del contrasto di interessi come strumento per ridurre l'evasione fiscale».

3.3

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «annuale», aggiungere le seguenti: «e pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, precisando chiaramente il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per tipologia di settore e per Regione».

3.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero, la tipologia e la regione dove l'azione si è svolta».

3.5

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.6

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.7

SANTINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.8

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e diffondere altresì i dati dei controlli e delle verifiche su tutto il territorio nazionale, in modo da monitorare soprattutto i territori dove minore è la propensione a pagare le imposte».

3.10

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «valutare l'ampiezza», aggiungere le seguenti: «, la localizzazione».

3.11

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) La commissione di cui al precedente comma ha anche il compito di effettuare uno studio sugli squilibri territoriali dell'evasione e sulla propensione al pagamento delle imposte, al fine di riequilibrare il recupero di gettito».

3.12

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) istituire uno strumento specifico per verificare arricchimenti illeciti ai danni dell'erario da parte di chi ricopre, o abbia ricoperto negli ultimi venti anni, cariche pubbliche elettive o incarichi di rilievo nelle Pubbliche Amministrazioni, basato su un confronto del patrimonio del soggetto con tutti i redditi, di qualunque natura, percepiti e dichiarati, e prevedere la pubblicazione dei relativi accertamenti sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate;».

Art. 4

4.1

GASPARRI

Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.2

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.3

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.4

SANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «delle associazioni familiari».

4.5

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, dopo la parola: «svantaggiate,» aggiungere le seguenti: «anche sulla base delle risultanze dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),».

4.6

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo, assicura con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in modo tale da far sì che la quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti rimanga in capo al bilancio dello Stato».

4.7

CARRARO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.8

PEZZOPANE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.».

4.10

BITONCI, BELLOT

Al comma 3, dopo le parole: «del Fondo medesimo», aggiungere le seguenti parole: «ovvero alla riduzione progressiva del cuneo fiscale delle imprese».

Art. 5

5.1

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definire la condotta abusiva come un puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un indebito vantaggio fiscale;».

5.2

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) definire la condotta abusiva come uso di strumenti giuridici idonei essenzialmente ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;».

5.3

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali ed oggettive;».

5.4

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo ed i relativi vantaggi fiscali indebitamente conseguiti, lasciando in capo al contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso agli strumenti giuridici utilizzati;».

5.5

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato».

Conseguentemente, in fine, sostituire le parole: «a tali strumenti;», con le seguenti: «agli strumenti giuridici utilizzati;».

5.6

FORNARO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Considerato che condizione dell'antigiuridicità della condotta abusiva è che il risparmio di imposta si concretizzi in capo al soggetto che pone in essere la condotta, l'accertamento tributario e l'applicazione del conseguente regime sanzionatorio dovranno essere solo in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta».

5.7

MARAN, OLIVERO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta, anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili».

5.8

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Prevedere una elencazione delle fattispecie di condotta abusiva così come emerse dalla casistica giurisprudenziale;».

Art. 6

6.1

MOLINARI, VACCIANO, FUCSIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo l'istituzione di uno sportello unico del contribuente che faciliti i rapporti con la P.A».

6.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis). Stabilendo che, per tutte le tipologie di rateizzazione, gli interessi dovuti sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti al saggio legale;

e-ter). Stabilendo che, anche nel caso in cui l'inadempimento determini la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 deve essere commisurata all'importo delle rate non versate e non anche a quello dei tributi che rimangono ancora da pagare sulla base del piano di ammortamento;

e-quater). Prevedendo che le norme più favorevoli emesse in sede di svolgimento della delega debbano trovare applicazione anche alle rateizzazioni in corso, per il quale il contribuente non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione».

6.3

GIANLUCA ROSSI

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). Prevedendo limiti e condizioni alla prestazione di garanzie fideiussorie per la rateizzazione del debito, tenuto conto, in particolar modo, dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel decennio precedente alla data di pagamento della prima rata».

6.4

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 6 dopo la parola: «garantirne», *aggiungere le seguenti:* «la semplificazione delle procedure e».

6.5

GIANLUCA ROSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «di una migliore tutela», *con le seguenti:* «della tutela»; *sostituire le parole:* «che non producono», *con le seguenti:* «nei casi in cui non producano».

Art. 7

7.1

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:

- 1) un regime contabile semplificato;
- 2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;
- 3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive».

7.2

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'armonizzazione e alla semplificazione dei termini di approvazione e conseguente pubblicizzazione di modelli, *software* applicativi e modellistica in genere garantendo la conoscibilità degli stessi con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei contribuenti».

7.3

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c), giungere la seguente:

«c-bis). Alla omogeneizzazione dei criteri di computo dei termini e delle relative scadenze fiscali».

7.4

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis). All'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

7.5

CARRARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

7.6

BELLOT, BITONCI

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

Art. 8.

Art. 8

8.1

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «non possono comunque essere ridotte le pene minime», *aggiungere le seguenti:* «e quelle accessorie».

8.2

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, dopo le parole: «all'effettiva gravità dei comportamenti» *aggiungere le seguenti:* «distinguendo tra il caso in cui l'infedeltà della dichiarazione derivi dalla mancata indicazione di elementi attivi di imposta o base imponibile e il caso in cui discenda invece dal disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, purché non fittizi».

8.3

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le modalità di applicazione in ambito tributario delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

Art. 9.

Art. 9

9.1

CARRARO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.2

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.3

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la gratuità delle transazioni non superiori a 500 euro sia per il consumatore finale, sia per gli esercenti commerciali».

9.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante».

9.6

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante» con le parole: «salvaguardando l'uso del denaro contante per tutte le transazioni non superiori a 3.000 euro».

9.7

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica» con le parole: «ed introducendo agevolazioni, sotto forma di parziali deduzioni o detrazioni, per chi sostiene costi e spese mediante ricorso a mezzi di pagamento tracciabili».

9.8

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì una specifica disciplina di deroga ai limiti per l'utilizzo del denaro contante nelle Case da gioco autorizzate, esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti».

9.9

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) prevedere l'introduzione di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione della presente lettera è coordinata con il recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dall'Unione europea o dagli organismi internazionali».

Art. 10.

Art. 10

10.1

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente», aggiungere le seguenti: «assicurando la terzietà dell'organo giudicante, la cui struttura organizzativa deve rispondere solo al Ministro di grazia e giustizia».

10.2

DE POLI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «... ed ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.3

DE PIETRO, VACCIANO

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.4

MARINELLO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.6

OLIVERO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.7

FORNARO, RUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente» aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;».

10.8

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché ne sia assicurata la prova dell'avvenuta visualizzazione;».

10.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). Prevedere una revisione delle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati nelle procedure di riscossione, al fine di uniformarli, se più onerosi, a quelli applicati alle somme dovute dall'Amministrazione al contribuente a titolo di rimborso ove quest'ultimo sia intempestivo».

10.10

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «del gruppo stesso», aggiungere le seguenti: «e delle società iscritte all'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248».

10.11

CALEO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti».

10.12

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti».

10.13

GENTILE

Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole: «con lo strumento del ruolo» e dopo la parola «partecipate» inserire le seguenti: «, con società sottoposte a controllo pubblico, con i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

10.14

OLIVERO

Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».

10.15

FORNARO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».

10.16

CASSANO

Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».

10.17

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole da: «ovvero avvalendosi» a «Equitalia».

10.18

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) prevedere la pubblicazione obbligatoria delle attività svolte in termini di somme riscosse, rateizzazioni attuate, pignoramenti disposti».

Art. 11

11.1

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione delle norme per la ridefinizione delle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società secondo i seguenti principi e criteri direttivi: razionalizzare e semplificare, mantenendo fermo il modello della dipendenza parziale del reddito imponibile dall'utile civilistico, la trama delle regole tributarie che, imponendo una grande mole di variazioni in aumento ed in diminuzione, appesantiscono la gestione degli adempimenti gravanti sul mondo delle imprese ed annacquano, al contempo, l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio della capacità contributiva.».

11.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «dovuto» aggiungere le seguenti: «e l'esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti, anche organizzati in forma societaria, il cui volume di affari annuale è inferiore a quarantamila euro, stabilendone altresì l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti».

11.3

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

d-ter) istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;

d-quater) ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione».

11.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) adozione di un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro».

11.5

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) eventuale armonizzazione della base imponibile delle imposte italiane con quelle previste per le medesime tipologie di redditi negli altri paesi europei».

11.6

SANTINI

Al comma 2, dopo le parole: «attività produttive (IRAP)» aggiungere le seguenti: «, individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».

11.7

BONFRISCO

Al comma 2, dopo le parole: «attività produttive (IRAP)» aggiungere le seguenti: «, individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».

11.8

OLIVERO

Al comma 2, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».

11.9

BITONCI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo inoltre la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione».

11.10

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione non inferiore a 12.000 euro;

b) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;

c) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente».

11.0.1

GENTILE

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis. (Modifica dell'articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - T.U.I.R.) Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili, fatti salvi i casi di cui all'articolo 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 per i quali tali redditi sono da attribuirsi esclusivamente al percettore del provento illecito conseguente al compimento di un atto doloso intenzionalmente diretto alla lesione di un altrui diritto."».

Art. 12

12.1

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese con sede nelle zone di confine, al fine di prevenire la delocalizzazione delle stesse all'estero».

12.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le parole: «e alla revisione dell'aliquota IRES per le piccole imprese, al fine di prevederne il dimezzamento per queste ultime».

12.3

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita iva da parte di soggetti extra UE»;

12.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione, per le nuove iniziative imprenditoriali messe in atto da giovani di età non superiore a trentacinque anni, di un regime fiscale agevolato con aliquota inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alle vigenti e di una contribuzione previdenziale ridotta per le prime annualità, con la possibilità di compensare nelle annualità successive la differenza contributiva.».

12.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) revisione del regime fiscale e del regime di deducibilità dei beni strumentali d'impresa, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria».

12.6

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) riduzione dell'aliquota IRES per le piccole imprese; all'onere si provvede mediante una contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato.».

12.7

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promozione e sostegno per la occupazione dei giovani con età inferiore ai trentacinque anni, prevedendo altresì, allo scopo di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, una riduzione degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.».

12.8

PANIZZA, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) revisione del sistema di imposizione relativo agli atti di disposizione della piccola proprietà contadina, tenendo conto della peculiare rilevanza dello stesso per l'attività imprenditoriale agricola, da tutelare e incentivare tramite agevolazioni che neutralizzino gli effetti derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale municipale.».

Art. 13

13.1

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva del 2006 n. 112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, le opportune modifiche di coordinamento alle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.».

13.2

CASSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva del 2006 n. 112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.».

13.3

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.4

OLIVERO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.6

CARRARO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.7

CASSANO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.».

13.8

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.».

Art. 14

14.1

BELLOT, BITONCI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) adottare iniziative volte a dare attuazione agli impegni assunti con la conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di rendere più efficace e incisiva l'azione di contrasto al GAP e ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico garantendo loro le medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti».

14.2

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo altresì dalle gare per il rilascio di concessioni in materia di giochi le persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva».

14.3

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) introduzione di sanzioni di importo minimo pari a 5.000 euro, e fino ad un massimo di 20.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni 18, e la chiusura temporanea, dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni diciotto».

14.4

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli Enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo;».

14.5

CARRARO

Al comma 2, sostituire la lettera z), con la seguente:

«z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle limitazioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;».

14.6

CARRARO

Al comma 2, lettera z), sopprimere le parole: «di divieto».

14.7

CARRARO

Al comma 2, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive per i giochi con vincita in denaro qualora la programmazione sia prevalentemente destinata ai minori;».

14.8

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) rafforzamento di misure di controllo e di prevenzione a tutela dei minori e delle altre persone vulnerabili affette da ludopatia, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da parte dei minorenni, attraverso campagne informative di prevenzione».

14.9

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) promozione e finanziamento di programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di aiutarle nell'attività educativa».

14.10

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) rafforzamento del sistema esistente di tracciabilità del denaro, definendo uno specifico conto dedicato con annesso registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza».

14.15

CASSANO

Al comma 2, sostituire la lettera bb), con la seguente:

«bb) previsione di divieto della pubblicità riguardante il gioco *on line*, realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco».

14.16

CASSANO

Al comma 2, lettera bb), sostituire le parole: «una limitazione massima» con le seguenti: «un divieto».

14.17

TARQUINIO

Al comma 2 sopprimere la lettera ff).

14.18

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, sopprimere la lettera ff).

14.19

MARINELLO

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

«1) Promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa sia ricostituita la figura degli Enti Tecnici rappresentativi di tutte le componenti associative del comparto e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione che l'Unione Ippica Italiana provveda in particolare:

a) alla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

b) alla pianificazione e la gestione del fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

c) alla ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi delle corse nella misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali dell'Unione e con il minimo garantito di 200 milioni di euro, nonché alla remunerazione e al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale come stabilito dal MIPAAF;

d) all'erogazione dei premi vinti al traguardo, in tempi prestabiliti certi, da proprietari e allevatori, nonché alla remunerazione degli ippodromi secondo quanto previsto dalle convenzioni e dal MIPAAF, nonché all'erogazione delle spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;

e) al coordinamento e all'esecuzione dell'attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) alla gestione delle banche dati relative alle corse usufruendo dei servizi degli Enti Tecnici;

g) all'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli *antidoping* e della giustizia sportiva, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi, in base ai criteri emanati dal MIPAAF;

h) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori, alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

i) ai rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con i concessionari per il riordino e l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse ippiche.

3) previsione che gli Enti Tecnici provvedano:

a) alla definizione e aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici;

b) alla gestione delle banche dati relative alle corse;

c) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori;

d) alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori ippici;

e) alla stesura dei piani pluriennali per l'allevamento su proposta delle associazioni degli allevatori;

f) alla formulazione dei regolamenti tecnici;

g) alle azioni di verifica e vigilanza sulle strutture tecniche degli ippodromi e dei centri di allenamento a tutela della salute umana e animale;

h) alla riscossione di diritti di segreteria e multe previsti nei regolamenti.

Parte delle funzioni attribuite agli Enti Tecnici possono essere delegate alle Associazioni di categoria dei proprietari ed allevatori purché munite del riconoscimento giuridico dalle Prefetture di competenza con iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:

a) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia dei monopoli e delle dogane risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell'Unione;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, mobile, audio video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

c) un contributo annuale, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; gli ippodromi potranno commercializzare all'interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

f) proventi da *simulcasting* in entrata ed uscita con l'estero;

g) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche *online* stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico «servizio generale di interesse economico»;

5) previsione che qualora le risorse scaturenti dalle voci del precedente numero 4) non fossero sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni dell'Unione, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed *extra* erariali derivanti dai giochi con vincita di denaro e fino al raggiungimento di un fabbisogno totale minimo di 400 milioni di euro annui;

6) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'organizzazione dell'attività del controllo *antidoping* e il funzionamento della giustizia

sportiva di primo e secondo livello, prevedendo l'obbligatorietà della clausola compromissoria per tutti componenti del settore definendone i contenuti essenziali».

14.20

MARINELLO

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

«1) Promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa siano costituite le Consulte Tecniche, organismi rappresentativi di tutte le componenti associative della filiera ippica chiamate ad esprimere parere vincolante su alcune materie di loro competenza, in particolare sui piani pluriennali per l'allevamento, sulla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e sul regolamento delle corse;

2) previsione che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spetti l'organizzazione dell'attività del controllo *antidoping* e il funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello definendo i contenuti essenziali della clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore;

3) attribuzione all'Unione Ippica Italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, riservando al montepremi delle corse il 50 per cento delle entrate totali dell'Unione ed erogando in tempi prestabiliti certi i premi vinti al traguardo a proprietari e allevatori, le spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico alimentato dalle seguenti risorse:

a) quota della raccolta delle scommesse ippiche versata mensilmente all'Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini degli eventi ippici con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate;

c) quota della raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno degli ippodromi versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

d) quota del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche *on-line* stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico "servizio generale di interesse economico";

t) i contributi erariali previsti per legge a garanzia del montepremi e delle provvidenze all'allevamento (d.l. 185/2008-legge 02/2009) fino all'anno 2017 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche;

5) previsione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche nel cui ambito si preveda una percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite».

14.21

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1 a 4) con i seguenti:

«1) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

2) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

3) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

4) valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.

5) stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico».

14.22

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, lettera ff), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Lega» con le seguenti: «dell'Unione»;

b) ai numeri 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla Lega» con le seguenti: «all'Unione».

14.23

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, lettera ff), numero 2), sopprimere le parole: «e dai giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi».

14.24

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, lettera ff), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;».

Art. 15

15.1

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - *(Fiscalità energetica e ambientale)*. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «*cap trade*» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi;

tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

15.2

PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Fiscalità energetica e ambientale*). – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema "*cap trade*" basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi tutti;

realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la carbon *footprint* (CFP), la water *footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

15.3

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011)169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

15.4

OLIVERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

15.5

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «preservare e a garantire l'equilibrio ambientale» con le seguenti: «orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili».

15.6

GIROTTI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CASTALDI

Al comma 1 dopo le parole: «ossido di azoto e di zolfo» aggiungere le seguenti: «distinguendo tra la tassazione dell'energia legata alle emissioni dei gas a effetto serra e la tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti» nonché dopo le parole: «in conformità» aggiungere le seguenti: «del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2020, per l'Italia fissati nella percentuale del 13 per cento, di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e».

15.7

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio» con le seguenti: «alla diffusione e innovazione delle tecnologie e prodotti a basso contenuto di carbonio o e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili,».

15.8

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, sistemi di incentivi fiscali per le aziende, che convertono il proprio sistema produttivo e commerciale, al fine di incentivare la distribuzione di prodotti con il metodo del "vuoto a rendere"».

15.9

CONSIGLIO, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le misure di cui al presente articolo non devono incidere sulle tariffe elettriche a carico degli utenti finali».

15.0.1

TARQUINIO

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Credito di imposta)

1. In considerazione delle politiche e delle misure finanziarie previste nel ambito dell'accordo di partenariato 2014-2020, il Governo è delegato ad introdurre, con successivi decreti legislativi, una completa revisione della disciplina in rente i diversi crediti di imposta, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, finalizzate a promuovere:

a) la realizzazione di nuovi investimenti, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate del paese;

b) la realizzazione di investimenti innovati e con alto contenuto tecnologico/innovativo;

c) la creazione di nuova occupazione;

d) la riconversione industriale di aree oggetto di crisi industriali complesse;

e) il processo di trasferimento tecnologico tra i mondo della ricerca e quello delle imprese;

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di approvazione dell'accordo di partenariato 2014-2020.

3. I decreti legislativi di attuazione del comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro della Coesione Territoriale.

4. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

15.0.2

TARQUINIO

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure per il settore agricolo)

1. Al fine di rafforzare la competitività del settore agricolo e per promuovere lo sviluppo del comparto agroalimentare il Governo, nell'ambito delle risorse già stanziare per il settore a legislazione vigente, è delegato ad introdurre, con successivi decreti legislativi, una completa revisione dei regimi fiscali in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, finalizzate a promuovere:

a) la realizzazione di nuovi investimenti, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate del paese;

b) la realizzazione di investimenti innovativi e con alto contenuto tecnologico/innovativo;

c) la creazione di nuova occupazione;

d) il processo di trasferimento tecnologico tra i mondo della ricerca e quello delle imprese agricole ed agroalimentari;

e) processo di fusione e di concentrazione di micro, piccole e medie aziende;

f) introdurre regimi fiscali semplificati per il settore agricolo e agroalimentare;

g) la promozioni di politiche incentivanti per favorire il sistema delle assicurazioni contro i rischi e le calamità .

2. I decreti legislativi di attuazione del comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministro delle Politiche agricole e Forestali.

3. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».